Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 17 marzo 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1062**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Cagliari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 218, 219, 220 e 221, relativi all'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in puericultura, che muta la denominazione in quella di pediatria preventiva e puericultura, sono sostituiti dal seguente, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura

Art. 218. — Presso l'istituto di puericultura e patologia neonatale dell'Università di Cagliari è istituita la scuola di specializzazione in pediatria preventiva e puericultura.

Alla scuola stessa possono iscriversi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica sia nel campo della neonatologia e patologia neonatale, sia nel campo della pratica pediatrica preventiva e sociale, con particolare riguardo alla prevalente funzione preventiva e sociale della medicina infantile sul territorio, che il pediatra è chiamato a svolgere.

Essa ha la durata di quattro anni ed è articolata in due indirizzi:

a) neonatologia e patologia neonatale;
b) pediatria sociale.

Dopo un primo biennio comune ai due indirizzi, è istituito un secondo biennio differenziato per ciascuno dei due indirizzi.

I medici che abbiano già conseguito la specializzazione in pediatria preventiva e puericultura con uno dei due indirizzi, potranno iscriversi direttamente al secondo biennio della scuola con l'altro indirizzo previsto dallo statuto.

Il numero massimo degli allievi che possono essere iscritti è di venti complessivamente per l'intera durata del corso di studi, bienni orientativi inclusi.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono:

BIENNIO PROPEDEUTICO COMUNE:

1° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva I;
2) elementi di ostetricia e ginecologia;
3) semeiotica infantile;
4) genetica medica;
5) elementi di laboratorio e biochimica clinica;
6) fisiologia della nutrizione;
7) metabolismo dell'età evolutiva I;
8) embriologia e fisiologia prenatali;
9) patologia infantile I;
10) alimentazione nell'età evolutiva.

2° *Anno*:

1) anatomia e fisiologia dell'età evolutiva II;
2) metabolismo dell'età evolutiva II;
3) patologia infantile II;
4) auxologia normale;
5) malattie infettive e loro prevenzione;
6) patologia prenatale;
7) patologia perinatale;
8) elementi di clinica pediatrica;
9) dietologia infantile;
10) anatomia patologia infantile;
11) O.R.L. e audiologia infantili;
12) oculistica e ottica fisio-patologica infantili.

INDIRIZZO DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE:

1° *Anno*:

1) clinica della gravidanza e del parto normale;
2) fisiopatologia embrio-fetale;
3) fisiologia neonatale;

4) biochimica neonatale;
5) immunologia neonatale;
6) diagnostica radiologica neonatale;
7) tecniche di laboratorio (con riferimento alla fisiopatologia neonatale);
8) patologia neonatale I;
9) assistenza al neonato sano ed ammalato;
10) semeiotica neonatale.

4° *Anno*:

1) patologia neonatale II;
2) il neonato a rischio;
3) farmacologia neonatale;
4) clinica e terapia neonatali;
5) rianimazione e terapia intensiva del neonato;
6) alimentazione del neonato sano e patologico;
7) anatomia patologica del feto e del neonato;
8) patologia chirurgica neonatale;
9) neurologia neonatale.

INDIRIZZO DI PEDIATRIA SOCIALE:

3° *Anno*:

1) adolescentologia I;
2) auxologia patologica ed endocrinologia infantile;
3) neuropsichiatria infantile;
4) epidemiologia, statistica medica e biometria;
5) epidemiologia e prevenzione di malattie di importanza sociale nell'età evolutiva;
6) igiene dell'alimentazione;
7) medicina scolastica e sua legislazione;
8) psicologia dell'età evolutiva;
9) fisioterapia e riabilitazione;
10) consulenza genetica sul territorio;
11) patologia e clinica delle malattie di importanza sociale nell'età evolutiva.

4° *Anno*:

1) adolescentologia II;
2) medicina dello sport nell'età evolutiva;
3) odontologia e odontoiatria;
4) ortopedia e traumatologia nell'età evolutiva;
5) legislazione ed assistenza sociale per l'infanzia e l'adolescenza;
6) informazione sanitaria;
7) servizi pubblici extra ospedalieri di sanità e assistenza per l'età evolutiva;
8) psicopedagogia;
9) sociologia applicata alla popolazione infantile.

Le norme generali per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle che regolano le scuole di specializzazione dell'Università di Cagliari.

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche nei reparti è obbligatoria: gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno della scuola, per l'indirizzo in neonatologia e patologia neonatale potrà essere svolto oltrechè presso l'istituto ove la scuola ha sede, presso strutture assistenziali che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato per iscritto dal responsabile di ciascuna struttura.

Il tirocinio pratico durante il quarto anno per l'indirizzo di pediatria sociale, è previsto sia svolto almeno in parte, in accordo con le amministrazioni competenti (regioni, province, comuni) presso strutture assistenziali sul territorio (consultori, ecc.) che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche idonee allo scopo. Tale tirocinio sarà attestato dall'ente responsabile delle strutture.

Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi, per essere ammessi agli anni successivi, debbono superare le prove di esame teorico-pratiche sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corso biennale, l'esame sarà sostenuto sotto forma di colloquio, al termine di ciascun anno.

Superati gli esami finali, l'allievo sosterrà l'esame di diploma, che potrà essere costituito anche da una dissertazione orale su un argomento precedentemente concordato.

All'allievo risultato idoneo verrà rilasciato il diploma di specialista in pediatria preventiva e puericultura, con espressa menzione dell'indirizzo seguito, valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1982
Registro n. 30 *Istruzione, foglio n.* 369

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1063**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art.1.

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

geografia rurale;
geografia urbana;
storia e critica del cinema;
storia della miniatura;
linguistica generale;
sociolinguistica;
psicolinguistica;
stilistica e metrica italiana;
archeologia medievale;
storia delle religioni del mondo classico;
lingua e letteratura provenzale;
lingua e letteratura catalana;
teoria e storia della retorica;
teoria della letteratura;
pubblicistica e cronachistica medievali;
storia bizantina;
esegesi delle fonti della storia medioevale.

Art. 2.

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia dell'arte fiamminga e olandese;
storia della letteratura dei Paesi francofoni;
letteratura francese moderna e contemporanea;
filologia semitica;
linguistica generale;
psicolinguistica;
letteratura dei Paesi di lingua inglese.

Art. 3.

Nell'art. 61, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia delle dottrine morali;
metodologia delle scienze sociali;
sociologia della conoscenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1982
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 367

DECRETO-LEGGE 16 marzo 1982, n. **76**.

Proroga degli incarichi del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di garantire la continuità di prestazioni nelle unità sanitarie locali da parte del personale incaricato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine massimo degli incarichi di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, è fissato al 30 giugno 1982.

Art. 2.

I posti d'organico vacanti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, di posizione funzionale apicale o di posizione funzionale intermedia, esclusi quelli di aiuto e vicedirettore sanitario occupati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi del precedente articolo 1, sono conferiti, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, limitatamente al 1982, mediante concorsi banditi ed espletati anche per più unità sanitarie locali con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130; i requisiti di ammissione, le prove di esame, i titoli valutabili, i criteri di valutazione e le commissioni giudicatrici sono disciplinati dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982. Resta fermo il disposto dell'articolo 166, primo comma, del decreto ministeriale 30 gennaio 1982 anzidetto.

Le regioni indicono, entro il 30 novembre 1982, i concorsi da espletare con le procedure previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1982

PERTINI

SPADOLINI — ALTISSIMO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1982
Atti di Governo, registro n. 38, foglio n. 23

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Teverola.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Teverola (Caserta) si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa dell'incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale.

Le sedute del 24 e 27 novembre 1981, malgrado il formale invito del prefetto, risultavano, infatti, infruttuose a tale fine.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, con decreto n. 302/3.1 del 2 dicembre 1981, fatto notificare a tutti i consiglieri, una duplice convocazione di ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 14 e il 16 dicembre 1981 risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Teverola, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Teverola (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gennaro Pagano.

Roma, addì 27 febbraio 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Teverola (Caserta) non è riuscito a provvedere all'elezione del sindaco e della giunta comunale negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Teverola (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gennaro Pagano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1982

PERTINI

ROGNONI

(1336)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1982.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecalvo Irpino.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino) non è riuscito a provvedere, nonostante la diffida del prefetto, alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari.

Le riunioni, all'uopo tenute, nei giorni 16 e 26 ottobre e 2, 9, 16 e 30 novembre risultavano infatti infruttuose.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 10 e il 17 dicembre, ma anche tali riunioni non avevano esito positivo.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, con decreto n. 3017/13/1 del 22 dicembre 1981, fatto notificare a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale per i giorni 9 e 15 gennaio 1982 con l'esplicita diffida a provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari di amministrazione, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto la seduta fissata per il 9 gennaio risultava, ancora una volta, infruttuosa.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Montecalvo Irpino, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mariano Foti.

Roma, addì 27 febbraio 1982

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecalvo Irpino (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mariano Foti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1982

PERTINI

ROGNONI

(1337)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 27 febbraio 1982.

Assegnazione di una quota di zucchero ad un gruppo di imprese produttrici di tale sostanza.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare l'articolo 25, ai sensi del quale in Italia possono essere effettuati dei trasferimenti di quote *A* e di quote *B* in base a progetti di ristrutturazione del settore della barbabietola e del settore saccarifero;

Visto il regolamento (CEE) n. 193 del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica numero 336 del 7 dicembre 1981, relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio, ai sensi degli articoli 24 e 25 del citato regolamento (CEE) n. 1785/81;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, che prevede, all'art. 1, ai fini dello sviluppo dell'economia agricola, la adozione di un piano nazionale di durata quinquennale per il coordinamento degli interventi pubblici nei vari settori agricoli;

Viste le delibere con le quali il CIPAA ha approvato, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 984, in data 4 agosto 1978 il piano di coordinamento nello stralcio per l'anno 1978 del piano agricolo nazionale e in data 12 dicembre 1979 il piano di che trattasi per il restante quadriennio 1979/82, approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 1979;

Considerato che il processo di ristrutturazione del settore bieticolo saccarifero nazionale, i cui orientamenti sono stati delineati nel richiamato piano agricolo nazionale, deve perseguire, tra l'altro, l'obiettivo dell'adeguamento delle strutture alle esigenze della bieticoltura nelle singole zone e dell'economica conduzione degli impianti;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di favorire gli accorpamenti di quelle Società, i cui collegamenti sul piano tecnico, economico e strutturale configurano un'entità produttiva integrata;

Considerato che l'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 193/82, nel contesto dei progetti di ristrutturazione di cui al citato art. 25 del regolamento (CEE) n. 1785/81, consente tale possibilità, a condizione che le società interessate rispondano in solido degli obblighi derivanti dalla regolamentazione comunitaria segnatamente nei confronti dei produttori di barbabietole;

Vista la nota in data 26 febbraio 1982, con la quale la società Agricola industriale emiliana - A.I.E. - con sede in Bologna - la società Zuccherificio e raffineria di Mizzana - con sede in Bologna - hanno comunicato la decisione adottata di confluire nel « Gruppo A.I.E. » ed hanno richiesto di essere considerate, ai fini della gestione delle quote comunitarie di produzione, come un'unica impresa produttrice di zucchero a partire dalla campagna saccarifera 1982-83;

Considerato che tutte le condizioni al riguardo previste dal citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 193/82 risultano rispettate;

Decreta:

Le quote di produzione *A* e *B* assegnate con il decreto ministeriale 30 novembre 1981, citato in premesse, alla società Agricola industriale emiliana - A.I.E. S.p.a. - Bologna, alla società Zuccherificio e raffineria di Mizzana S.p.A. - Bologna a partire dalla campagna 1982/1983, sono assegnate in sommatoria, per quintali 607.330 di quota *A* e per quintali 144.420 di quota *B* al « Gruppo A.I.E. ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1982

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(1412)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 gennaio 1982, n. 77.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, in Roma.

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, in Roma, eretta in ente morale con regio decreto 7 febbraio 1924, n. 230.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1982
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 376

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3823/81 della commissione, del 15 dicembre 1981, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe).

Pubblicato nel n. L 387 *del* 31 *dicembre* 1981.

(370/C)

Regolamento (CEE) n. 3824/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3825/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 562/81 che riduce i dazi doganali all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia.

Pubblicati nel n. L 388 *del* 31 *dicembre* 1981.

(371/C)

Regolamento (CEE) n. 3826/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria relativo al controllo ed alla protezione reciproca dei vini di qualità e di taluni vini designati mediante un'indicazione geografica.

Pubblicato nel n. L 389 *del* 31 *dicembre* 1981.

(372/C)

Regolamento (CEE) n. 3827/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, relativo alla fornitura di zucchero all'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA) a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicato nel n. L 392 *del* 31 *dicembre* 1981.

(373/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 5 marzo 1982, n. 62 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 5 marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 *della legge* 10 *maggio* 1976, *n.* 319, *modificato dall'articolo* 16 *della legge* 24 *dicembre* 1979, *n.* 650, *e possono prorogare fino al* 31 *dicembre* 1983 *i termini ivi indicati, già prorogati al* 31 *dicembre* 1981, *purché i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti già da esse approvati. Il termine del* 31 *dicembre* 1980, *indicato dall'ultimo comma dell'articolo* 13 *della legge* 10 *maggio* 1976, *n.* 319, *modificato dall'articolo* 16 *della legge* 24 *dicembre* 1979, *n.* 650, *è riaperto e prorogato al* 31 *dicembre* 1982.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. La proroga è concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione e il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1979, numero 650.

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1° settembre 1981 non si siano adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La riscossione delle somme di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La ingiunzione di cui all'articolo 2 del medesimo testo unico deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la somma è richiesta.

Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

Art. 2.

In attuazione della lettera e) *del primo comma dell'articolo* 4 *della legge* 10 *maggio* 1976, *n.* 319, *le regioni, sentiti i comuni, sono tenute, entro il* 30 *giugno* 1982, *ad individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.*

Le regioni possono stabilire che l'individuazione delle zone costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei comuni territorialmente competenti.

Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei comuni le regioni provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.

Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo primo comma da parte dei comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 4 *della legge* 24 *dicembre* 1979, *n.* 650, *nonché dei proventi derivanti dalla applicazione dell'articolo* 24 *della medesima legge.*

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione, in conformità con le delibere regionali di cui al primo comma, le regioni sono tenute a corrispondere, a decorrere dalla data della delibera comunale sull'impianto o piattaforma, un contributo annuo, proporzionale al liquame o fango trattato, da determinarsi con legge regionale.

La misura dei contributo è sottoposta annualmente a rivalutazione, secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Le regioni sono tenute ad emanare apposito regolamento per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, da effettuare nelle zone di cui al primo comma, sono sottoposti alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 *della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457, *con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.*

Art. 2-*bis.*

Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformità a quanto disposto dal numero 1 *dell'articolo* 4 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *i detersivi per bucato debbono essere prodotti e commercializzati con un contenuto di composti di fosforo non superiore al* 6,5 *per cento espreso come fosforo.*

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 *per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo, espressa come fosforo, presenti nel prodotto.

I sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, avvalendosi del personale e delle strutture delle unità sanitarie locali ed inoltre dei servizi e presìdi multizonali previsti dallo articolo 22 *della legge* 23 *dicembre* 1978, *n.* 833, *che devono operare di concerto con i nuclei antisofisticazioni dello Stato.*

Art. 3.

(*Soppresso*)

Art. 3-*bis.*

L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 *febbraio* 1981, *n.* 38, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 23 *aprile* 1981, *n.* 153, *è sostituito dal seguente*:

« *Al quarto comma dell'articolo* 7 *della legge* 10 *maggio* 1976, *n.* 319, *nel testo modificato dall'articolo* 10 *della legge* 24 *dicembre* 1979, *n.* 650, *è aggiunto il seguente periodo*: *"I soggetti contemplati dall'articolo* 93 *del regio decreto* 11 *dicembre* 1933, *n.* 1775, *e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi"* ».

Art. 4.

Per la predisposizione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Ai fini della predisposizione di detto piano il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni con istituti o a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o *ad esperti.*

All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1982 si provvede mediante imputazione al cap. 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.

Art. 5.

(*Soppresso*)

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

AVVERTENZA. — *L'articolo* 2 *della legge di conversione dispone*: « *Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge* 4 *settembre* 1981, *n.* 495, *e* 4 *novembre* 1981, *n.* 620 ».

(1404)

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Autorizzazione alla GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 6 gennaio 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 5 marzo 1982, n. 63 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 6 marzo 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) detta le direttive per gli interventi previsti dal presente decreto nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, anche per quanto concerne l'articolazione territoriale delle iniziative. Con la stessa delibera il CIPI determina la quota di riserva di fondi in favore dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, al fine di salvaguardare le attività produttive del Mezzogiorno nei settori indicati.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel rispetto delle direttive di cui al precedente comma e sulla base delle indicazioni fornite dalle imprese interessate, predispone i piani specifici di intervento contenenti la previsione delle modalità di realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o dei rami aziendali, della struttura occupazionale, dei fabbisogni finanziari specifici.

Ciascun piano è sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione di esso da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 1-*bis.*

E' costituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il « Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Fondo sottoscrive il 95 per cento del capitale sociale iniziale della società di cui al successivo articolo 1-ter.

Il Fondo sottoscrive inoltre gli ulteriori aumenti di capitale necessari per l'attuazione dei piani specifici approvati ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'attività del Fondo ha la durata di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 1-*ter.*

E' costituita, con sede in Roma, la società « Ristrutturazione elettronica S.p.a. », con capitale di lire un miliardo, ripartito in mille azioni del valore nominale di lire un milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per novecentocinquanta azioni dal « Fondo » di cui all'articolo precedente e per la quota restante dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o da società del gruppo.

La società di cui al precedente comma ha per oggetto il riordinamento di comparti nell'ambito del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica elettronica connessa, promuovendo il coordinamento di imprese e unità produttive secondo un indirizzo industriale unitario. A tal fine la società promuove la costituzione di società con imprese o con consorzi di imprese operanti nel settore, partecipa al capitale di società, finanzia le società partecipate. Dette società o consorzi di imprese possono riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero, imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

Il collegio sindacale, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è costituito da un magistrato della Corte dei conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Art. 2.

(*Soppresso*)

Art. 3.

Gli interventi della società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." previsti dai precedenti articoli devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dalla delibera di approvazione da parte del CIPI dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1.

La società "Ristrutturazione elettronica S.p.a.", nel consociarsi con imprese o con consorzi di imprese ovvero nel partecipare al capitale di società già costituite, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1-ter, stipula un accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare, al termine del periodo di intervento previsto dal primo comma del presente articolo, le azioni o le quote sociali di cui la società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." è titolare.

La società "Ristrutturazione elettronica S.p.a." è tenuta a promuovere la liquidazione delle società che, nei due esercizi sociali anteriori alla scadenza del periodo di intervento, abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.

Al termine del quinquennio di cui al primo comma, l'assemblea della società "Ristrutturazione elettronica S.p.a.", constatato l'esaurimento dello scopo sociale, ne delibera lo scioglimento.

Art. 4.

Il CIPI, con la delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, può autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'articolo 1 dello stesso testo unico.

Il CIPI provvederà, altresì, con apposite delibere, ad individuare le iniziative più idonee per favorire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti nei settori di cui al presente dcreto per il restante territorio nazionale.

Art. 5.

L'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, si applica, per un periodo non superiore a trentasei mesi, agli addetti delle imprese o dei rami aziendali di cui al precedente articolo 4.

Il trattamento d'integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, è prorogato di ulteriori sei mesi.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dai primi quattro articoli del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 200 miliardi al Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al Fondo la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1982 e di lire 100 miliardi per l'anno 1983.

Parimenti il Fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) è aumentato di lire 5 miliardi per l'anno 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore del predetto ente.

Per gli interventi previsti dall'articolo 4 del presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 30 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamenti industria manifatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di concorrere all'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI S.p.A. A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 7 miliardi 500 milioni per l'anno 1982 e di lire 7 miliardi 500 milioni per l'anno 1983. Parimenti i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati, ciascuno, di lire 2 miliardi 500 milioni per gli anni 1982 e 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore dei predetti enti.

All'onere di lire 120 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione » di cui all'articolo 3 del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al Fondo e agli enti di cui al presente articolo le anticipazioni necessarie per consentire a questi di effettuare gli apporti finanziari previsti dal presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(1405)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 18 febbraio 1982. Edilizia residenziale: utilizzo accantonamenti destinati per l'anagrafe dell'utenza, ricerca e sperimentazione (legge 5 agosto 1978, n. 457).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, secondo comma, lettera *f*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, che dispone l'accantonamento non superiore al 3% dei finanziamenti complessivi recati dalla legge stessa da destinare all'anagrafe degli assegnatari delle abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributo dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale.

Vista la propria delibera del 26 ottobre 1978 che, fissati gli indirizzi programmatici generali in materia di edilizia residenziale e stabilito l'accantonamento del 3 % dei finanziamenti complessivi per l'anagrafe dell'utenza per ricerca e sperimentazione, a valere sulle disponibilità del biennio 1978-79, ha stabilito che uguale quota deve essere accantonata sulle disponibilità del biennio successivo, riservandosi al punto *F*) di indicare, con successive delibere e sulla base delle proposte del CER, la destinazione alle singole attività di tali quote;

Viste le proposte del CER, approvate nella seduta del 28 luglio 1981 e trasmesse con nota n. 268 del 7 agosto 1981, secondo le quali le disponibilità accantonate per il biennio 1980-81, ammontanti a lire 60 miliardi in conto capitale e lire 4,2 miliardi in conto interessi, vengono così destinate:

disponibilità in conto capitale (art. 35 legge n. 457/88):

a) per l'anagrafe dell'utenza . . . L. 12 miliardi
per ricerca . . . . . . » 48 miliardi

disponibilità di contributi su interessi (articoli 36 e 26 legge n. 457/78):

interventi costruttivi con finalità sperimentali . . . . L. 4,2 miliardi

Vista la nota del CER n. 340 del 29 ottobre 1981;

Udita la relazione del sottosegretario del Ministero dei lavori pubblici;

Delibera:

Le disponibilità accantonate, secondo quanto stabilito dalla lettera *F*) della citata delibera del 26 ottobre 1978 sui fondi recati dalla legge n. 457/78 per biennio 1980-81 sono così destinate:

1) somme disponibili in capitale (60 miliardi)
a) anagrafe utenza L. 12 miliardi
b) ricerca L. 48 miliardi

2) somme disponibili per contributi in conto interessi (4,2 miliardi) ad interventi costruttivi programmati con finalità sperimentali.

1. *a*) le disponibilità destinate all'anagrafe dell'utenza serviranno al completamento del progetto di attuazione dell'anagrafe al livello nazionale e regionale, anche con l'estensione della rilevazione e raccolta dei dati a tutto il patrimonio edilizio pubblico (e non solo a quello di edilizia residenziale pubblica), salvo ulteriori occorrenze finanziarie dovute a eventuale lievitazione dei costi.

Nell'ambito delle stesse disponibilità dovranno essere assunte iniziative per la formazione di modelli ricorrenti per l'individuazione, la localizzazione e la quantificazione dell'utenza potenziale dell'intervento pubblico

1. *b*) La ricerca dovrà essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi di natura:

1. *b*) 1. sociale, attraverso la messa a punto di modelli per la stima periodica dei fabbisogni abitativi della domanda sociale e per la conoscenza delle caratteristiche qualitative dell'utenza potenziale; le ricerche concerneranno, altresì, la individuazione di standards abitativi migliori rispetto all'attuale realtà di mercato.

Dovrà essere curato il coordinamento delle ricerche con quelle svolte da altri Enti al fine di evitare sovrapposizioni e dispersioni di risorse.

1. *b*) 2. tecnica, con iniziative rivolte all'avviso ed allo sviluppo della normativa nei settori procedurale, progettuale, tecnologico ed ambientale, ai sensi degli articoli 3, lettera *i*) e 42 della legge n. 457/78. Tale fine sarà perseguito mediante la realizzazione di un prototipo di laboratorio tipologico e di una rete di laboratori tecnologici, sviluppando le esperienze sui sistemi edilizi. Tali iniziative saranno finalizzate all'avvio di un processo di razionalizzazione e di sviluppo tecnico-produttivo del settore edilizio mediante il controllo della qualità e dei costi.

Verrà, inoltre, curata la rilevazione critica di interventi ordinari già realizzati o in corso, attraverso una attività di osservazione e verifica su particolari aspetti degli interventi stessi (la c.d. «sperimentazione a costo zero»).

Anche in questo caso è necessario un coordinamento con le attività di ricerca svolta da altri Enti al fine di evitare sovrapposizioni di iniziative.

1. *b*) 3. economica. Le iniziative dovranno attendere:

a valutare sia la domanda che l'offerta e complessivamente i caratteri dell'intero mercato di edilizia abitativa (libero, convenzionato, agevolato, sovvenzionato);

ad individuare negli attuali sistemi di finanziamento ((pubblici, privati ed internazionali) i nodi che possono generare anomalie nella formazione dei prezzi e, più in generale, nello sviluppo della produzione.

1. *b*) 4. informativa. Le iniziative saranno volte a sviluppare, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, la produzione e la diffusione dell'informazione ai fini di un qualificato utilizzo presso gli operatori pubblici e privati interessati.

In particolare, le iniziative riguarderanno:

l'automazione dei flussi informativi CER;

l'impianto dei servizi informativi permanenti del Centro documentazione con priorità nel settore normativo nazionale e regionale, nel settore tecnico e degli studi e ricerche;

la costituzione dell'archivio documentario (fondo documentario) di edilizia abitativa ai sensi dell'art. 8 della citata legge n. 457/78 ed in attuazione della delibera CER n. 4 del 25 maggio 1980.

2. Sperimentazione. Le iniziative sperimentali dovranno tendere alla massimizzazione della produttività dell'investimento, anche attraverso il loro innesto su programmi di tipo ordinario, con il finanziamento della sola parte sperimentale.

Le iniziative sperimentali saranno, fra l'altro, finalizzate ai seguenti obiettivi:

2. *a*) verificare, attraverso iniziative di recupero e di rivitalizzazione, la potenzialità dei centri minori, al fine anche del decongestionamento delle grandi aree metropolitane;

2. *b*) verifica di tecnologie e procedure nelle operazioni di recupero nelle diverse zone terremotate del Paese e della compatibilità delle medesime operazioni con le norme che si vengono definendo in materia di esigenza, prestazioni e opere;

2. *c*) verifica delle potenzialità produttive nel settore dell'edilizia industrializzata; ciò anche al fine di integrare con risultati operativi i corrispondenti temi di ricerca che, nel frattempo, si vanno sviluppando.

Per quanto attiene alle iniziative sperimentali da attuarsi a cura di enti pubblici, potranno essere utilizzate le disponibilità in conto capitale di cui al punto 1. *b*), fino ad un massimo complessivo di lire 15 miliardi.

La pubblicazione e la diffusione delle ricerche e sperimentazioni, anche in corso d'opera, sono da considerare parte integrante degli obiettivi perseguiti dal CER, quindi da finanziarsi con i fondi indicati nella presente delibera. Il CER medesimo comunicherà al CIPE i risultati più significativi raggiunti e le conclusioni più interessanti.

Riconfermata la necessità, di cui alla delibera CIPE del 22 febbraio 1980, di indicare i tempi di svolgimento delle attività di ricerca, pura ed applicata, si dovrà porre in essere, fermo restando quanto disposto nella presente delibera al punto 1. *b*), ogni utile iniziativa per giungere ad un reale coordinamento con le attività di ricerca svolte in materia da altri soggetti pubblici.

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(1309)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo 1974, n. 68, propone che sia modificato in parte l'art. 5 e per intero gli articoli 6 e 7 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine «Colli Tortonesi» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1973 (Gazzetta Ufficiale n. 68 del 13 marzo 1974).

(L'ultimo comma dell'art. 5 si propone di modificarlo con il seguente testo)

Art. 5. — (*Omissis*).

«Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 la seguente gradazione alcolica complessiva minima naturale:

Barbera 11
Cortese 9,5».

(Si propone di sostituire l'intero art. 6 con il seguente testo)

Art. 6. — I vini «Colli Tortonesi», con una delle specificazioni di vitigno di cui appresso all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Barbera:

colore: rosso rubino piuttosto carico; con l'invecchiamento si attenua assumendo riflessi granata;

odore: gradevolmente vinoso, con persistente profumo caratteristico;

sapore: secco, fresco, vivace, sapido, robusto; con l'età si affina e diventa di gusto pieno, rotondo, armonico;

gradazione alcolica complessiva minima: 11,5;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Cortese:

colore: paglierino chiaro con riflessi verdognoli;

odore: delicato, gradevole e persistente profumo caratteristico;

sapore: secco, fresco, leggero, con una punta di amaro di mandorla;

gradazione alcolica complessiva minima: 10;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

(Si propone di sostituire l'intero art. 7 con il seguente testo)

Art. 7. — La denominazione di origine controllata «Colli Tortonesi» con la specificazione «Cortese» può essere utilizzata per designare vini frizzanti o spumanti ottenuti con mosti e vini che rispondano alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini frizzanti e dei vini spumanti.

I vini di cui al precedente comma, all'atto dell'immissione al consumo, debbono avere una gradazione alcolica minima complessiva di 11,5.

Le operazioni di vinificazione e di presa di spuma debbono essere effettuate nel territorio di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

(1310)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi dell'11 marzo 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1275,30	1275,30	—	1275,30	1275,25	1272,50	1275,20	1275,30	1275,30	1275,30
Dollaro canadese	1052,70	1052,70	—	1052,70	1052 —	1052 —	1052,50	1052,70	1052,70	1052,70
Marco germanico	540,17	540,17	—	540,17	540 —	540 —	540,16	540,17	540,17	540,20
Fiorino olandese	493,28	493,28	—	493,28	493 —	493 —	493,29	493,28	493,28	493,25
Franco belga	29,178	29,178	—	29,178	29,15	29 —	29,19	29,178	29,178	29,20
Franco francese	210,77	210,77	—	210,77	210,80	210 —	210,83	210,77	210,77	210,80
Lira sterlina	2308,80	2308,80	—	2308,80	2308 —	2308 —	2308,50	2308,80	2308,80	2308,80
Lira irlandese	1904,50	1904,50	—	1904,50	1904 —	—	1905 —	1904,50	1904,50	—
Corona danese	160,85	160,85	—	160,85	160,80	160 —	160,88	160,85	160,85	160,85
Corona norvegese	212,99	212,99	—	212,99	213 —	212 —	213,02	212,99	212,99	213 —
Corona svedese	220,10	220,10	—	220,10	220 —	220 —	220,13	220,10	220,10	220,10
Franco svizzero	685,11	685,11	—	685,11	685,50	685 —	685,35	685,11	685,11	685,10
Scellino austriaco	76,89	76,89	—	76,89	77 —	76 —	76,95	76,89	76,89	76,90
Escudo portoghese	18,40	18,40	—	18,40	18,40	18 —	18,30	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	12,271	12,271	—	12,271	12,25	12 —	12,275	12,271	12,271	12,27
Yen giapponese	5,362	5,362	—	5,362	5,35	5 —	5,36	5,362	5,362	5,36
E.C.U.	1304,33	1304,33	—	1304,33	—	—	1304,33	1304,33	1304,33	—

Media dei titoli dell'11 marzo 1982

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	37,325
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,725
» 5,50 % » » 1968-83	89,350
» 5,50 % » » 1969-84	83,450
» 6 % » » 1970-85	76,675
» 6 % » » 1971-86	75,600
» 6 % » » 1972-87	76,100
» 9 % » » 1975-90	75 —
» 9 % » » 1976-91	69,775
» 10 % » » 1977-92	77,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	62,10
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	60,750
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	87,775
» » » Ind. 1- 5-1979/82	99,700
» » » » 1- 5-1980/82	99,700
» » » » 1- 6-1980/82	99,750
» » » » 1- 7-1979/82	99,775
» » » » 1- 7-1980/82	99,825

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1980/82	99,800
» » » » 1-10-1979/82	99,800
» » » » 1-10-1980/82	99,800
» » » » 1-12-1980/82	99,950
» » » » 1- 1-1980/83	99,925
» » » » 1-10-1980/83	99,550
» » » » 1- 9-1981/83	99,325
» » » » 1- 3-1981/84	98,775
» » » » 1- 4-1981/84	98,925
» » » » 1- 6-1981/84	99,100
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	94,450
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	99,425
» » » 15 % 1- 1-1983	97,050
» » » 18 % 1- 7-1983	99,750
» » » 12 % 1-10-1983	90,050
» » » 12 % 1- 1-1984	88,650
» » » 12 % 1- 4-1984	87,250
» » » 12 % 1-10-1984	85,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	80,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 marzo 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1275,25
Dollaro canadese	1052,60
Marco germanico	540,165
Fiorino olandese	493,275
Franco belga	29,184
Franco francese	210,80
Lira sterlina	2308,65
Lira irlandese	1904,75
Corona danese	160,865
Corona norvegese	213,005
Corona svedese	220,115
Franco svizzero	685,23
Scellino austriaco	76,92
Escudo portoghese	18,35
Peseta spagnola	12,273
Yen giapponese	5,361
E.C.U.	1304,33

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle quattro serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985, emessi per l'estinzione dei debiti degli Enti mutualistici, in base al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed al decreto ministeriale 27 novembre 1974.

Il giorno 1° aprile 1982, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla settima estrazione di una serie.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1419)

Sesta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986 e 1976/1986

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle cinque serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986 e 1976/1986, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 ed ai decreti ministeriali 18 aprile 1975 e 24 novembre 1975.

Il giorno 1° aprile 1982, nella medesima sala ed alla stessa ora sara provveduto alla sesta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1420)

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1987, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, legge 31 marzo 1976, n. 72 ed ai decreti ministeriali 6 agosto 1976 e 30 dicembre 1976.

Il giorno 1° aprile 1982, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1421)

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988

Si rende noto che il giorno 31 marzo 1982, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle sette serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1977/1988 e 1978/1988, emessi in base al: decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386 e decreto ministeriale 6 agosto 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 4 ottobre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 14 novembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 565 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° aprile 1982, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quarta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1982.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1422)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Mara 74 a r.l., in Roma, costituita per rogito Polloni in data 27 maggio 1974, rep. numero 18903, reg. soc. n. 1593/75;

società cooperativa edilizia Nuova Aster a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 20 febbraio 1974, rep. numero 88916, reg. soc. n. 1452/74;

società cooperativa edilizia Ragestat IV a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 19 novembre 1971, rep. numero 35751, reg. soc. n. 3535/71;

società cooperativa edilizia Grottaperfetta a r.l., in Roma, costituita per rogito Pastore in data 10 marzo 1971, rep. n. 108002, reg. soc. n. 1281/71;

società cooperativa edilizia Primo Aprile 1972 a r.l., in Roma, costituita per rogito Bandini in data 20 febbraio 1974, rep. n. 88914, reg. soc. n. 1451/74;

società cooperativa edilizia Acli Laurentino n. cinque a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 18 maggio 1971, rep. n. 7703, reg. soc. n. 2062/71;

società cooperativa edilizia La Viola 2000 a r.l., in Roma, costituita per rogito Salerno Francesco in data 12 aprile 1976, rep. n. 44855, reg. soc. n. 2160/76;

società cooperativa edilizia La Gigia 72 a r.l., in Roma, costituita per rogito Ingari Trasatti in data 18 dicembre 1972, rep. n. 65231, reg. soc. n. 989/73;

società cooperativa edilizia Ominia Vincit Amor a r.l., in Roma costituita per rogito Rossetti in data 21 giugno 1971, rep. n. 15964, reg. soc. n. 2447/71;

società cooperativa edilizia Sciliar a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 29 ottobre 1969, rep. numero 58218, reg. soc. n. 3911/69;

società cooperativa edilizia Mirta a r.l., in Roma, costituita per rogito Ferdinandi in data 13 giugno 1975, rep. numero 262431, reg. soc. n. 2693/75;

società cooperativa prod. lav. Comunità di Villa Europa a r.l., in Roma, costituita per rogito Laurora in data 17 marzo 1972, rep. n. 18905, reg. soc. n. 1434/72;

società cooperativa edilizia Ariete 74 a r.l., in Roma, costituita per rogito Sebastiani in data 19 aprile 1974, rep. n. 7817, reg. soc. 2125/74;

società cooperativa edilizia Dalon a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinnirella in data 15 novembre 1971, rep. numero 104806, reg. soc. n. 3476;

società cooperativa edilizia Simona 74 a r.l., in Roma, costituita per rogito Capasso in data 6 giugno 1974, rep. n. 84701, reg. soc. n. 2841/74;

società cooperativa Rosarina 12 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 18 novembre 1970, rep. n. 652, reg. soc. n. 3176/70;

società cooperativa edilizia Domus Mea 36 a r.l., in Roma, costituita per rogito Foglia Luigi Uriele in data 1° aprile 1974, rep. n. 115495, reg. soc. n. 3795/74;

società cooperativa edilizia Climar a r.l., in Roma, costituita per rogito Pompili in data 27 ottobre 1955, rep. n. 24837, reg. soc. n. 2608;

società cooperativa prod. lav. Giornalisti ed Operatori dell'Informazione a r.l., in Roma, costituita per rogito Ciuro in data 24 novembre 1976, rep. n. 92744, reg. soc. n. 113/77;

società cooperativa edilizia Amicizia Uno a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 16 febbraio 1974, rep. n. 18835, reg. soc. n. 1164/74;

società cooperativa edilizia Marzo 1971 a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 28 aprile 1971, rep. 61580, reg. soc. n. 1902/71;

società cooperativa produzione e lavoro Dado 9 a r.l., in Roma, costituita per rogito Russo in data 17 novembre 1976, rep. n. 15389, reg. soc. n. 847/77;

società cooperativa edilizia Bellosguardo a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 7 marzo 1964, rep. n. 418457, reg. soc. n. 1971;

società cooperativa edilizia Felix Domus a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 27 ottobre 1976, rep. n. 124393, reg. soc. n. 4238/76;

società cooperativa Trasporto Roma 76 a r.l., in Roma, costituita per rogito Colalelli in data 27 ottobre 1976, rep. numero 34470, reg. soc. n. 4759/76;

società cooperativa edilizia Roma Tecnic European 1 a r.l., in Roma, costituita per rogito Grispini in data 25 marzo 1976, rep. n. 30192, reg. soc. n. 1678/76;

società cooperativa edilizia Domus a r.l., in Roma, costituita per rogito Morini in data 12 aprile 1974, rep. n. 37892, reg. soc. n. 2052/74;

società cooperativa prod. lav. Santa Barbara a r.l. in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito Ballarati in data 29 febbraio 1972, rep. n. 66482, reg. soc. n. 19/72;

società cooperativa edilizia Le Thuye a r.l., in Guidonia M. Celio (Roma), costituita per rogito D'Ettorre in data 9 maggio 1975, rep. n. 122933, reg. soc. n. 2210;

società cooperativa edilizia Mista zootecnica allevatori Marcellina a r.l., in Marcellina (Roma), costituita per rogito Albano in data 21 novembre 1972, rep. n. 338483, reg. soc. numero 302/73;

società cooperativa Agricola Sabina a r.l., in Marcellina (Roma), costituita per rogito Colalelli in data 2 febbraio 1978, rep. n. 1822, reg. soc. n. 1282/78;

società cooperativa edilizia Sabina 2020 a r.l., in Monterotondo (Roma), costituita per rogito Vaccaro in data 17 dicembre 1974, rep. n. 312369, reg. soc. n. 109/75;

società cooperativa edilizia Pomezia Due a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanili in data 16 febbraio 1974, rep. n. 18831, reg. soc. n. 1157/74;

società cooperativa edilizia Tibur 75 a r.l., in Tivoli (Roma), costituita per rogito Campanini in data 22 gennaio 1975, rep. n. 24191/10285, reg. soc. n. 382/75;

società cooperativa edilizia Leo Sum a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Tesserini in data 26 novembre 1971, rep. n. 1317, reg. soc. n. 1944;

società cooperativa edilizia La Musignanese a r.l., in Valentano (Viterbo), costituita per rogito Innocenzo in data 6 giugno 1975, rep. n. 5287, reg. soc. n. 2453.

(1308)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo relativo al mese di febbraio 1982 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1982 rispetto a febbraio 1981 risulta pari a più 16,7 (sedicivirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1982 rispetto a febbraio 1980 risulta pari a più 39,4 (trentanovevirgolaquattro).

(1425)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Tipo — **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I — Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale ... L. 72.000
semestrale ... L. 40.000

II — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale ... L. 100.000
semestrale ... L. 55.000

III — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale ... L. 96.000
semestrale ... L. 53.000

IV — Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale ... L. 85.000
semestrale ... L. 47.000

V — Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale ... L. 165.000
semestrale ... L. 92.000

VI — Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* ... L. 30.000

VII — Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* ... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 65.000
Abbonamento semestrale ... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero (CORCE).

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso di specializzazione in commercio estero.

Il corso è realizzato in collaborazione con l'IFOA - Istituto di formazione operatori aziendali di Reggio Emilia, presso il quale si svolgerà il corso stesso.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di:

diploma di laurea, cittadinanza italiana, godimento dei diritti politici, assenza di carichi penali, sana e robusta costituzione fisica, età non superiore ai 30 anni.

E' richiesta un'ottima conoscenza della lingua inglese.

Il corso ha la durata complessiva di 6 mesi, di cui uno di ricerca all'estero in Paesi di particolare interesse per l'esportazione italiana.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposta una borsa di studio dell'importo di L. 450.000 mensili per i non residenti a Reggio Emilia e di L. 200.000 mensili per i residenti nel comune.

Il bando di concorso è disponibile presso l'IFOA, via Guido d'Arezzo, 4 - Baragalla 42100 Reggio Emilia tel. 0522/24708 e presso l'ICE, via Liszt, 21, Roma - Ufficio formazione esterna telefono 06/5992584 e presso gli uffici ICE in Italia.

Le domande dovranno essere inoltrate all'IFOA entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(1407)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di neuropsichiatria infantile (per le esigenze della seconda cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di neuropsichiatria infantile (seconda cattedra), via dei Sabelli, 108, Roma, alle ore 9 del centoventesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(1408)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Errata-corrige

Nell'allegato *A* (programma di esame) al decreto ministeriale 23 novembre 1981, concernente «Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi ottanta posti per la nomina alla qualifica di operatore specializzato di esercizio, contingente uffici principali, categoria quarta», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1982, alla pag. 1981, sotto la voce «Prova pratica», alla lettera *a*), dove è scritto: «...e con l'uso di macchine calcolatrici scriventi a funzionamento *elettronico,*», deve leggersi: «...e con l'uso di macchine calcolatrici scriventi a funzionamento *elettrico,*».

(1438)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale,* parte seconda, n. 72 del 15 marzo 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituti clinici di perfezionamento - Ospedale generale regionale, in Milano: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente tecnico (ingegnere) per il servizio di medicina del lavoro, di capo sala e di infermiere professionale per il reparto di emodialisi.

Istituto di cura e di riposo Giovanni XXIII ed OO.PP. annesse, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di callista.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 19 del Mediobrenta, in Cittadella: Concorso pubblico ad un posto di tecnico di radiologia, presso il presidio ospedaliero di Cittadella.

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Istituti ortopedici Rizzoli», in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di infermiere professionale (5° livello).

ACIT - Azienda consorziale interprovinciale trasporti, in Pisa - Livorno: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario principale (livello 2) da inserire nei ruoli del servizio movimento.

A.T.A.C. - Azienda tranvie ed autobus del comune di Roma: Esito del concorso pubblico, per esami, a centonovantadue posti di manovale in prova (livello X).

Istituto nazionale della previdenza sociale: Concorsi pubblici, per esami, a posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per gli uffici provinciali di Como e Vercelli, e per gli uffici della sede zonale di Biella.

Regione Calabria - Unità sanitaria locale n. 3 «Alto Jonio» presidio ospedaliero, in Trebisacce: Concorsi, per titoli ed esami, a posti di direttore amministrativo, di ostetrica, di capo sala e di infermiere professionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820740)